

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n.490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. (Suppl. Ordinario n.229)

Articolo 2

Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. art. 148)

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;**
- b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;**
- c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;**
- d) i beni archivistici;**
- e) i beni librari.**

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;**
- b) le cose di interesse numismatico;**
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;**
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;**
- e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;**
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;**

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali

testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4. Sono beni archivistici:

- a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;**
- b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;**
- c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.**

5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera

- a) le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.**